

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

|  |     |
|--|-----|
| Variazione nella composizione della Commissione .....  | 406 |
| Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. C. 4286 Governo<br>Parere alla VIII Commissione ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ..... | 406 |
| ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione</i> ) .....  | 411 |

#### RISOLUZIONI:

|  |     |
|--|-----|
| 7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 Russo: Interventi a favore del settore pataticolo<br>( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) ..... | 410 |
|--|-----|

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

#### La seduta comincia alle 15.05.

#### Variazione nella composizione della Commissione.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il deputato Nicola Stumpo è entrato a far parte della Commissione.

**Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.**

**C. 4286 Governo.**

Parere alla VIII Commissione.

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che l'esame in Assemblea del decreto-legge è previsto a partire dal prossimo 20 marzo e che la Commissione Ambiente nel corso della prossima settimana voterà le proposte emendative presentate. Concordando i gruppi sull'opportunità di concludere l'esame nella seduta odierna, dà la parola al relatore per la formalizzazione della sua proposta di parere.

Luciano AGOSTINI (PD), *relatore*, ricorda, in via preliminare, che il decreto-legge all'esame modifica l'impianto normativo delineato dai due provvedimenti

d'urgenza adottati dal Governo a seguito delle scosse del 24 agosto 2016, nonché del 26 e 30 ottobre 2016, in considerazione dell'ampliamento del territorio colpito, ed in particolare dell'allargamento della zona del cratere, determinato dall'ultimo evento sismico verificatosi il 18 gennaio scorso.

Sottolinea la rilevanza delle disposizioni del decreto-legge volte ad accelerare le procedure per la ricostruzione privata e, limitatamente alle opere di lieve entità, anche per quella pubblica, e attraverso la previsione di deroghe alla disciplina degli appalti, che si augura possano portare finalmente alla realizzazione di interventi tempestivi.

Per quanto concerne le disposizioni di precipuo interesse della Commissione Agricoltura, ritiene utile ricordare i principali interventi già messi in campo dal Governo con i precedenti provvedimenti d'urgenza: un pacchetto di finanziamenti volto a favorire il rilancio dell'economia agricola, in particolare attraverso la promozione dei prodotti tipici locali e l'assunzione da parte dello Stato, attraverso il MIPAAF, del 17 per cento del cofinanziamento del Piano di sviluppo regionale dovuto dalle regioni allo Stato, che ha consentito quindi di liberare risorse a disposizione delle regioni per attuare politiche a favore dei territori colpiti dal sisma; nonché specifiche disposizioni riguardanti il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame.

Osserva, quindi, che, il provvedimento all'esame s'inserisce in questo contesto rafforzando le misure destinate al settore agricolo attraverso l'incremento delle risorse stanziare con il decreto-legge n. 189 del 2016 e con la legge di stabilità del 2016.

Ritiene dunque che la Commissione possa esprimere un parere favorevole condizionandolo al recepimento di alcune condizioni che si augura possano essere recepite dalla Commissione Ambiente (*vedi allegato*).

In primo luogo, fa presente che occorre estendere l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge

n. 189 del 2016 anche alle imprese agrituristiche localizzate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ricomprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge.

In secondo luogo, osserva che è necessario provvedere a meglio definire i presupposti applicativi dell'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di agevolare l'applicazione in favore degli esercenti attività zootecniche e agricole.

In terzo luogo, rileva che occorre assicurare anche alle imprese localizzate nelle Regioni colpite dagli eventi sismici e che abbiano subito danni a causa delle avversità atmosferiche eccezionali di gennaio 2017, l'accesso agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n.102 del 2004.

In quarto luogo, osserva che è necessario provvedere ad incrementare la misura della concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale per le imprese agricole di cui all'articolo 15, comma 4, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018.

In quinto luogo, ritiene che si debba prevedere che la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario per le imprese agricole danneggiate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, non comporti il pagamento di interessi.

In sesto luogo, rileva che occorre provvedere ad un incremento della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2017 per un importo pari a 60 milioni di euro da destinare anche all'indennizzo agli allevatori per le perdite degli animali vivi e per lo smaltimento delle relative carcasse.

Fa presente, infine, che la sua proposta di parere reca un'osservazione volta a sottoporre alla valutazione della Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione contenuta all'articolo 15

allo scopo di precisare che degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono beneficiare le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile.

Massimiliano BERNINI (M5S) premette che il Movimento 5 Stelle, in linea di continuità con lo spirito collaborativo sin qui profuso in occasione dell'esame dei provvedimenti che hanno riguardato l'emergenza terremoto, esprime apprezzamento per la proposta di parere illustrata dal relatore ed auspica che la Commissione si esprima in modo corale a sostegno del comparto primario, ed in particolare del settore zootecnico, che per l'Italia centrale rappresenta un elemento fondamentale di coesione economica e sociale.

Ringrazia il relatore per aver predisposto una proposta di parere che recepisce le istanze provenienti dalle varie associazioni di categoria e alcuni dei principali impegni contenuti nella risoluzione 7-01171 presentata dalla collega Antezza, quali la concessione dell'esonero per le imprese agricole di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge, dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018 e le misure a sostegno delle aziende danneggiate dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nello scorso mese di gennaio.

Valuta positivamente la formulazione della condizione volta ad assicurare la prosecuzione dell'applicazione delle misure sostegno al reddito dei lavoratori, previste dall'articolo 45 del decreto-legge n. 189 del 2016, anche agli esercenti le attività agricole e zootecniche che sebbene abbiano visto ridursi la propria attività in conseguenza degli eventi sismici, non hanno potuto beneficiare pienamente delle misure messe in campo.

Esprime altresì particolare apprezzamento al lavoro svolto dal relatore per aver sottolineato, nella parte premessiva della sua proposta di parere, l'esigenza di dotare la Protezione civile di personale specializzato dal punto di vista tecnico-

organizzativo al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze che colpiscono il settore primario.

In conclusione, nell'auspicare che il Governo s'impegni a realizzare gli interventi previsti nelle condizioni, primo fra tutti, l'incremento del Fondo di solidarietà nazionale per un importo pari a 60 milioni di euro, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Paolo COVA (PD) ringrazia il relatore per aver predisposto una proposta di parere che si fa carico di recepire le esigenze manifestate dagli operatori del settore ed offre alla Commissione di merito un prezioso contributo nella direzione di rendere le misure contenute nel provvedimento all'esame maggiormente efficaci al fine della ripresa delle attività produttive del comparto primario. Valuta inoltre in termini estremamente positivi la parte del parere relativa ai benefici, anche di natura tributaria, a favore degli agricoltori e degli allevatori che hanno subito perdite rilevanti.

Maria ANTEZZA (PD) esprime apprezzamento per i contenuti della proposta di parere sottoposta alla Commissione dal collega Agostini che recepisce alcune misure oggetto della risoluzione da lei presentata e di proposte emendative avanzate da componenti del suo Gruppo in occasione dell'esame del decreto-legge sul Mezzogiorno.

Si riferisce, in particolare, alla concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale per le imprese agricole interessate sia dagli eventi sismici che dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel mese di gennaio 2017, che, peraltro, avrebbe preferito fosse inserito nel parere in misura totale, e non nella misura dell'80 per cento; alla proroga non onerosa delle rate delle operazioni di credito agrario per le imprese agricole danneggiate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose; all'incremento della dotazione del

Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2017 per un importo pari a 60 milioni di euro.

Sottolinea inoltre l'importanza della osservazione contenuta nel parere in merito all'accesso agli interventi compensativi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004 anche per le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile, piuttosto che al 30 per cento, come attualmente previsto. Per quanto l'intervento richiesto avrebbe meritato di formare oggetto di una condizione, comprende la scelta operata dal relatore, tenuto conto dei profili di valutazione della compatibilità con l'ordinamento europeo che la questione pone.

Infine, ritenuto che i contenuti della proposta di parere non si sovrappongano integralmente a quelli della sua risoluzione, che verte principalmente sulle misure di sostegno di gestione del rischio agricolo e sulla necessità di apportare alcune modifiche alla disciplina recata dal decreto legislativo n. 102 del 2004, auspica comunque che la Commissione ne prosegua l'esame.

Colomba MONGIELLO (PD) nel condividere la proposta di parere del relatore, rimarca l'importanza della parte di esso relativa alle misure predisposte a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nello scorso mese di gennaio.

Ritiene di fondamentale importanza che, per la prima volta, il decreto-legge all'esame, derogando alla normativa vigente, abbia disposto l'attivazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi.

Pur avendo auspicato anch'ella, come la collega Antezza, la possibilità di formulare una condizione volta a introdurre la concessione dell'esonero previdenziale ed

assistenziale per le imprese agricole interessate sia dagli eventi sismici che dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel mese di gennaio 2017 in misura totale, giudica comunque un fatto positivo la previsione dell'esonero nella misura dell'80 per cento.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE ringrazia il relatore per il lavoro svolto, che è frutto di una sintesi efficace delle istanze provenienti da tutti i Gruppi parlamentari e dal territorio.

Sottolinea come il Governo sia intervenuto tempestivamente per fronteggiare le emergenze verificatesi a causa degli eventi sismici e delle avversità meteorologiche di eccezionale portata predisponendo misure efficaci, prime fra tutte, l'attivazione delle misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole danneggiate in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo n. 102 del 2004.

Fa presente che, al di là delle misure emergenziali, l'Esecutivo intende sviluppare, all'interno del Piano di sviluppo rurale, il tema della gestione del rischio agricolo a cui annette un rilievo prioritario e svolgere un'esame approfondito delle problematiche legate agli impianti di acquacoltura che pure necessitano di interventi mirati.

Esprime infine apprezzamento per il clima costruttivo che ha consentito di lavorare in perfetta sinergia.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) dopo aver ringraziato il relatore per l'ottimo lavoro svolto, auspica che vi sia la massima condivisione possibile della proposta di parere favorevole, le cui condizioni offrono alla Commissione di merito spunti importantissimi per arricchire i contenuti del decreto-legge all'esame. Fa presente, a tal riguardo, che il suo Gruppo ha presentato proposte emendative volte a riceverle.

Preannuncia, quindi, il voto a favore della proposta di parere del relatore da parte del Gruppo del Partito Democratico.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.35.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 Russo:**  
**Interventi a favore del settore pataticolo.**

*(Seguito della discussione congiunta e rin-  
vio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni 7-01081 Zanin, 7-01141 L'Abbate e 7-01190 rinviata, da ultimo, nella seduta del 28 febbraio scorso.

Massimo FIORIO, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 28 febbraio scorso è stato deciso di proseguire la discussione della risoluzione Russo congiuntamente con le altre due.

Paolo RUSSO (FI-PdL) fa presente l'opportunità che la Commissione elabori un testo unitario della risoluzione.

Giorgio ZANIN (PD) condivide quanto testè affermato dall'onorevole Russo, anche in considerazione del fatto che il recepimento delle esigenze manifestate in sede di audizione dai rappresentanti del settore, richiede la prediposizione di pochi, ma puntuali interventi in materia.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

ALLEGATO

**Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE  
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione Agricoltura,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (C. 4286 Governo);

osservato, in via preliminare, che il decreto-legge all'esame, che reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso, oltre ad affrontare la nuova emergenza dovuta al protrarsi delle scosse sismiche e alle avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose che hanno interessato le stesse regioni colpite dal terremoto, reca misure volte ad accelerare le procedure e a porre riparo ad alcuni dei ritardi determinatisi nell'applicazione delle misure contenute nel decreto-legge n. 189 del 2016;

valutato in particolare con favore che il provvedimento, all'articolo 2, recante disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza, stabilisca che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e gli enti locali delle medesime regioni, procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alle strutture di emergenza utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando e preveda inoltre che, al fine di favorire la rapida esecuzione di opere di urbanizza-

zione per la continuità operativa del settore zootecnico, le regioni concedano un'anticipazione del contributo a copertura delle spese di realizzazione dei medesimi lavori eseguiti autonomamente da parte dei soggetti privati;

giudicato favorevolmente che l'articolo 11, nel modificare la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, proroghi alcuni termini e attribuisca agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018, e che, in particolare, agli agricoltori sia consentito di pagare i tributi sospesi dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché i tributi dovuti dal 1° al 31 dicembre 2017 e quelli dovuti nell'anno 2018 (da versare entro il 16 dicembre 2018), mediante un finanziamento agevolato assistito da garanzia dello Stato;

ritenuto a tale proposito necessario estendere l'applicazione delle richiamate disposizioni anche alle imprese agrituristiche localizzate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ricomprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

apprezzati contenuti dell'articolo 12, volto a consentire la prosecuzione dell'applicazione delle misure di sostegno al reddito dei lavoratori che abbiano dovuto sospendere le attività nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a de-

correre dal 24 agosto 2016 previste dall'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016; rilevate tuttavia le difficoltà sorte in sede di applicazione di tali disposizioni in favore degli esercenti attività zootecniche e agricole, essendo difficilmente dimostrabile la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento sismico e la sospensione delle relative attività;

valutato favorevolmente che, al fine di garantire un tempestivo sostegno alla ripresa dell'attività produttiva del comparto zootecnico nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nelle more della definizione del programma strategico condiviso tra le regioni e il MIPAAF per il ripristino del potenziale produttivo danneggiato dagli eventi sismici, il provvedimento, all'articolo 15, comma 1, autorizzi la spesa di 22.942.300 euro per l'anno 2017, di cui 20.942.300 euro per l'incremento (dal 100) fino al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione, dell'8 settembre 2016, e 2 milioni di euro destinati al settore equino;

osservato inoltre con favore che, in base a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 15, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura, sia rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016;

rilevato altresì in termini estremamente positivi che le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15 consentano di attivare le misure compensative del Fondo di solidarietà nazionale in deroga alle disposizioni dell'articolo 1, comma 3, lettera *b*) del decreto legislativo n. 102 del 2004, ai sensi del quale gli interventi compensativi finalizzati alla ripresa economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi atmosferici eccezionali possono essere attivati esclusivamente nel caso di danni a

produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano assicurativo agricolo annuale;

apprezzato, in particolare, che il comma 4 dell'articolo 15 disponga che le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004;

osservato, a tale riguardo, che l'articolo 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 prevede, a favore delle imprese agricole che abbiano subito danni a seguito del verificarsi di calamità naturali od eventi eccezionali, la concessione dell'esonero parziale, fino ad un massimo del 50 per cento, del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e per i lavoratori dipendenti in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento e che la determinazione della percentuale di esonero è stata definita con decreto ministeriale 27 luglio 2009 nella misura compresa tra il 17 e il 70 per cento in base ai danni subiti;

reputato in proposito che, a fronte della situazione di eccezionale gravità determinatasi a seguito degli eventi sismici e atmosferici verificatisi, occorra consentire, in un'ottica anche di semplificazione, la concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale nella misura del 80 per cento per le imprese agricole interessate sia dagli eventi sismici che dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel mese di gennaio 2017;

rilevato inoltre che il citato decreto legislativo n. 102 del 2004 prevede, tra gli interventi compensativi per favorire la ri-

presa dell'attività produttiva delle imprese che abbiano subito danni a seguito del verificarsi di calamità naturali od eventi eccezionali, la proroga onerosa delle rate delle operazioni di credito agrario e che, in considerazione delle oggettive difficoltà in cui versano le imprese agricole, causate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, appare necessario prevedere che tale proroga non comporti il pagamento di interessi;

osservata altresì l'esigenza che anche alle imprese localizzate nelle Regioni colpite dagli eventi sismici che abbiano subito danni a causa delle avversità atmosferiche eccezionali di gennaio 2017, sia garantito l'accesso agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n.102 del 2004;

ritenuta peraltro opportuno valutare se degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano beneficiare le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile;

ritenuto, inoltre, opportuno che, in base al comma 5 dell'articolo 15, le regioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possano deliberare la proposta di dichiaratoria di eccezionalità degli eventi richiamati nel comma 4 entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

apprezzato l'incremento, disposto dal comma 6 dell'articolo 15, della dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di finanziare gli interventi a titolo compensativo, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004;

evidenziata tuttavia in proposito la necessità di disporre un maggiore incre-

mento della dotazione medesima sino a 60 milioni di euro per l'anno 2017, da destinare anche all'indennizzo agli allevatori per le perdite degli animali vivi e per lo smaltimento delle relative carcasse;

ritenuto infine opportuno che la Protezione civile, al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze che colpiscono il settore primario si doti – dal punto di vista tecnico-organizzativo – di personale specializzato;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si estenda l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 anche alle imprese agrituristiche localizzate nelle regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, non ricomprese nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto-legge, a tal fine aggiungendo, all'articolo 11, dopo il comma 1, il seguente:

« 1-bis. Alle strutture che svolgono attività agriturbistica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalla pertinente normativa regionale, ubicate nei territori delle province colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricadenti nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, ma non ricomprese nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto-legge »;

2) si provveda a meglio definire i presupposti applicativi dell'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di agevolare l'applicazione in favore degli esercenti attività zootecniche e agricole, a tal fine aggiungendo, all'articolo 12, dopo il comma 1, il seguente:

« 1-bis. all'articolo 45, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,

dopo le parole: « che abbiano dovuto sospendere » sono aggiunte le seguenti: « ovvero, limitatamente ai titolari di impresa del settore agricolo, ridurre »;

3) si assicuri anche alle imprese localizzate nelle Regioni colpite dagli eventi sismici e che abbiano subito danni a causa delle avversità atmosferiche eccezionali di gennaio 2017, l'accesso agli interventi compensativi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui al decreto legislativo n.102 del 2004, a tal fine aggiungendo, all'articolo 15, comma 4, dopo le parole: « , nonché nelle » le seguenti: « predette Regioni e »;

4) si provveda ad incrementare la misura della concessione dell'esonero previdenziale ed assistenziale per le imprese agricole di cui all'articolo 15, comma 4, a tal fine aggiungendo, dopo il suddetto comma 4, il seguente:

« 4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, è concesso, a domanda, l'esonero, nel limite dell'80 per cento del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza negli anni 2017 e 2018 »;

5) si preveda che la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario per

le imprese agricole danneggiate dal protrarsi degli eventi sismici e dalle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, non comporti il pagamento di interessi, a tal fine aggiungendo, all'articolo 15, dopo il comma 4 il seguente:

« 4-bis. Per le imprese agricole di cui al comma 4, la proroga delle rate delle operazioni di credito agrario, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, non comporta il pagamento di interessi. »;

6) all'articolo 15, comma 6, si provveda ad incrementare la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 2017 per un importo pari a 60 milioni di euro da destinare anche all'indennizzo agli allevatori per le perdite degli animali vivi e per lo smaltimento delle relative carcasse.

e con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione l'opportunità di integrare la disposizione contenuta all'articolo 15 allo scopo di precisare che degli interventi compensativi di cui all'articolo 5, del decreto legislativo n. 102 del 2004, possono beneficiare le imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 20 per cento della produzione lorda vendibile.